Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Martedì, 27 maggio 1975** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 138 DEL 27 MAGGIO 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1967/1978 per interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (Amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SETTIMA estrazione eseguita il 21 aprile 1975; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(2515)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1968/1979 per interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (Amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SESTA estrazione eseguita il 21 aprile 1975; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(2514)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 gennaio 1975.

Sostituzione del segretario del comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 dicembre 1969, n. 1010, che reca modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311 e 2 giugno 1961, n. 477, sulle provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero;

Visto il proprio decreto del 29 giugno 1957, con il quale fu costituito il comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano previsto dall'art. 4 della predetta legge n. 1010;

Visto il proprio decreto del 30 ottobre 1973 con il quale la dott.ssa Laura Lo Presti fu nominata segretario del comitato di cui sopra;

Considerato che il dott. Luigi M. Catteruccia è stato preposto alla direzione della sezione che si occupa dell'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro;

Ritenuta l'opportunità che lo stesso dott. Catteruccia assuma le funzioni di segretario del comitato di cui trattasi;

Decreta:

Il direttore di sezione dott. Luigi M. Catteruccia è nominato segretario del comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano previsto dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, in sostituzione della dott.ssa Laura Lo Presti.

Roma, addì 2 gennaio 1975

p. *Il Presidente*: SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1975
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 24

(4050)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Puglia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bari - grandinata del 16 giugno 1974;

Brindisi - grandinate del 13, 17 e 18 giugno 1974;

Lecce - grandinata del 18 e 21 giugno 1974;

Taranto - grandinata del 18 giugno 1974.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali delle sottoindicate provincie in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bari - grandinata del 16 giugno 1974:

comune di Gravina di Puglia per i fogli di mappa 37, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 108, 110, 111, 170, 113, 114, 115, 116, 117, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 141, 142, 143, 144, 145, 155, 156, 157, 158, 167, 169.

Brindisi - grandinate del 13 e 18 giugno 1974:

comune di Brindisi per i fogli di mappa numeri 6p., 7, 9, 10, 11, 12p., 26p., 27, 28;

comune di Sandonaci per i fogli di mappa numeri 23, 24, 28, 29, 30, 31, 33, tutti interessati in parte; fogli di mappa numeri 35, 34, 36 tutti per intero.

Lecce - grandinata del 18 e 21 giugno 1974:

comune di Cutrofiano per i fogli di mappa numeri 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, tutti per intero, e per i fogli di mappa numeri 14, 17, 18, 38, 39, 40, tutti interessati in parte.

Taranto - grandinata del 18 giugno 1974:

comune di Crispiano per i fogli di mappa numeri 37, 38, 40, 41 (a sud strada Grottaglie), 62;

comune di Laterza per i fogli di mappa numeri 1, 2, 4 (parte sud), 5 (parte sud), 9 (parte nord), 6, 13, 14, 15, 16, 23;

comune di Martina Franca per i fogli di mappa numeri 47, 48, 50, 71, 72.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(4176)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1975.

Sessione ordinaria di aprile 1975 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto-legge 10 febbraio 1937, n. 228, nonchè la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con legge 11 maggio 1971, n. 390;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1975 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta bollata da lire 700, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data ed il luogo di nascita;
la residenza;
la cittadinanza;
il godimento dei diritti politici.

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande debbono, altresì essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede;

b) del certificato dell'eventuale iscrizione in un albo professionale, con l'indicazione della data di decorrenza;

c) della ricevuta di versamento all'erario della somma di L. 2400 (duemilaquattrocento), ai termini dell'articolo 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto-legge 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria provinciale, con imputazione sul capo X, cap. 3449, articolo 1 (« quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori ufficiali dei conti »).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, decreto-legge 6 luglio 1974, numero 254) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 9 aprile 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1975
Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 176

(4256)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1975.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse per i mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto, in particolare, l'art. 4 del succitato decreto-legge n. 1022, a norma del quale i mutui concessi ai sensi del provvedimento legislativo medesimo non possono gravare sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari nonché spese accessorie in misura superiore al 5,50% annuo, oltre il rimborso del capitale;

Visto, in particolare, l'art. 6 del ripetuto decreto-legge n. 1022, il quale, fra l'altro, stabilisce che il costo effettivo delle operazioni di mutuo è stabilito semestralmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, in virtù del quale, fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975, i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali per i vari settori economici sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in modo che sia conservata, rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal Comitato interministeriale predetto, la stessa proporzione prima esistente tra tali tassi e i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Visti i decreti interministeriali n. 60050/32-F del 19 agosto 1974, debitamente registrato alla Corte dei conti e n. 506069/32-F del 18 aprile 1975, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, emanati in applicazione del ripetuto art. 6 del decreto-legge n. 1022, con cui sono stati determinati i costi effettivi delle operazioni di mutuo previste dal medesimo decreto-legge, rispettivamente, per i semestri 18 maggio-17 novembre 1974 e 18 novembre 1974-17 maggio 1975;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione del nuovo tasso agevolato annuo d'interesse e che, al fine di conservare la proporzione prima esistente, è necessario prendere a base la media dei costi effettivi vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Ritenuta l'urgenza, a termini dell'art. 14 della legge bancaria, ai fini del parere previsto dall'art. 1 della cennata legge n. 397, e con riserva di comunicare il presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, i mutui previsti dal decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, graveranno sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari nonché spese accessorie nella misura arrotondata del 5,95% annuo, oltre il rimborso del capitale, a decorrere dal 18 novembre 1974, in corrispondenza con il nuovo costo effettivo determinato per il semestre 18 novembre 1974-17 maggio 1975 con il decreto interministeriale citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1975
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 294

(3855)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Agrigento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 20 ottobre 1973, n. 1512, con il quale l'amministrazione provinciale di Agrigento ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada « Cavaleri Magazzeni » dell'estesa di chilometri 13 + 000;

Visto il voto 10 dicembre 1974, n. 757, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la strada in parola può, pertanto, essere classificata provinciale ai termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada « Cavaleri Magazzeni » dell'estesa di km 13 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(3996)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 23 settembre 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Firenze;

Viste le dimissioni del dott. Carlo Brunori componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il dott. Nedo Lonzi in sostituzione del predetto dott. Brunori, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Nedo Lonzi è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Firenze in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria ed in sostituzione del dott. Carlo Brunori, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3914)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « IV Fiera agricola dell'arco alpino », in Bolzano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IV Fiera agricola dell'arco alpino », che avrà luogo a Bolzano dal 24 al 27 ottobre 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 maggio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(3991)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VII Dimostrazioni di macchine, impianti e sistemi per la raccolta, lavorazione e conservazione del mais », in Ceregnano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VII Dimostrazioni di macchine, impianti e sistemi per la raccolta, lavorazione e conservazione del mais », che avrà luogo a

Ceregnano (Padova) il 10 settembre 1975 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 maggio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(3988)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XV Salone del mobile italiano », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XV Salone del mobile italiano », che avrà luogo a Milano dal 16 al 21 settembre 1975 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 maggio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(3987)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1975.

Sostituzione del presidente e di un membro supplente del collegio sindacale della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, n. 533, ed in particolare lo art. 12 dello statuto stesso concernente la composizione e la nomina del collegio sindacale della Cassa anzidetta;

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 1972 relativo alla ricostituzione del collegio sindacale della Cassa medesima;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione della dott.ssa Liliana Gitto e della dott.ssa Eleonora Sangiorgio Arena, rispettivamente membro effettivo con funzioni di presidente e membro supplente del collegio sindacale dell'organo in questione in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, collocate a riposo ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il dott. Fausto Medaglia e il dott. Francesco Corsaro sono nominati, rispettivamente, membro effettivo con funzioni di presidente e membro supplente del collegio sindacale della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione della dott.ssa Liliana Gitto e della dott.ssa Eleonora Sangiorgio Arena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4175)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Las Plassas.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 novembre 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata alcune località del comune di Las Plassas;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Las Plassas;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita da una collina a forma di cono sulla cui cima a quota 274, troneggiano i pochi ruderi di un castello, esso stesso quadro naturale godibile, oltre che dallo stesso paese dalle strade che lo circondano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Las Plassas, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

strada comunale Las Plassas-Tuili; strada vicinale del castello;

strada comunale Las Plassas-Turri; ed i confini dei mappali 42-41-75-37-46, tutti compresi nella zona.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza ai monumenti di Cagliari curerà che il comune di Las Plassas provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, numero 1497.

Roma, addì 9 maggio 1975

p. *Il Ministro*: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale della seduta del 18 novembre 1972

Il diciotto del corrente mese di novembre, in seguito ad invito diramato dal soprintendente arch. Salinas, con nota n. 2284 del 7 c.m., per incarico del presidente prof. Lilliu, si è riunita presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari, in via Caprera, 9, la commissione per le bellezze naturali della provincia.

Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

LAS PLASSAS - Elenco località panoramiche;

(*Omissis*).

Per il comune di Las Plassas si vuol porre il vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla collina che si erge a forma di cono sulla cui cima, a quota 274, troneggiano i pochi ruderi di un castello medievale, « esso stesso quadro naturale che si gode oltre che dallo stesso paese, dalle strade che lo circondano ».

(*Omissis*).

La commissione decide di estendere il vincolo oltre che alla collina del castello, ad un'altra zona centrale verso il paese e dà mandato al delegato del comune di precisare i limiti della zona panoramica con l'assistenza dell'ufficio tecnico della soprintendenza.

I confini vengono susseguentemente stabiliti come segue:

strada comunale Las Plassas-Tuili;

strada vicinale del castello; strada comunale Las Plassas-Turri e i confini dei mappali 42-41-75-37-46, tutti compresi nella zona.

(*Omissis*).

(4122)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1975.

Costituzione della deputazione della borsa valori di Roma per l'anno 1975.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle borse di commercio approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, riguardante l'istituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle borse valori;

Viste le designazioni dell'Istituto di emissione e delle competenti camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto il proprio decreto 13 marzo 1975 con il quale sono state nominate le deputazioni delle borse valori di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste e Venezia per l'anno 1975;

Considerato che con lo stesso provvedimento non è stato possibile nominare la deputazione della borsa valori di Roma perché non era pervenuta in tempo utile la relativa designazione da parte della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a norma dell'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Ritenuto che, essendo ora pervenuta tale designazione, si può procedere alla nomina della deputazione della borsa valori di Roma;

Decreta:

La deputazione della borsa valori di Roma per l'anno 1975 è costituita come segue:

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Zapponini cav. uff. dott. Alberto Giorgio, per la stanza di compensazione;

Verdesi cav del lavoro G. Bruno, Ballarini dott. Franco, Torchio rag. Mario, Diana dott. Mario e Rastelli dott. Pietro, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Deputati supplenti:

il vice direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Rossi dott. Roberto Paolo, Ercoli dott. Ennio e Quaranta dott. Ulpiano, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(4310)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il dott. Mannella Luigi, notaio in Roma, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 17 giugno 1975.

(4235)

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 20 maggio 1975:

Pirozzi Raffaele, notaio residente nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Boscoreale, stesso distretto.

Saggese Maria Luisa, notaio residente nel comune di Polignano a Mare, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli.

Spadaccio Pasquale, notaio residente nel comune di Ceglie Messapico, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Procida, distretto notarile di Napoli.

Panvini Rosati Massimo Maria, notaio residente nel comune di Bibbiena, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Orvinio, distretto notarile di Rieti.

Perissinotto Lina, notaio residente nel comune di Torricella Peligna, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Fiamignano, distretto notarile di Rieti.

(4271)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di politica economica e finanziaria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina è vacante la cattedra di politica economica e finanziaria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4273)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di area di sedime in comune di Malcesine

Con decreto 14 novembre 1974, n. 270, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di area di sedime in riva al lago Garda in comune di Malcesine (Verona) segnata nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2 mappale 204/parte, della superficie di mq 7 ed indicata nello schizzo planimetrico rilasciato il 5 aprile 1969 in scala 1:2000 con allegata relazione tecnica descrittiva 8 maggio 1971 dall'ufficio tecnico erariale di Verona; schizzo planimetrico con allegata relazione tecnica che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4065)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castel di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1975, il comune di Castel di Tora (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.934.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(2506/M)

Autorizzazione al comune di Capalbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1975, il comune di Capalbio (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.964.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2507/M)

Autorizzazione al comune di Colbordolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1975, il comune di Colbordolo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.282.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2508/M)

Autorizzazione al comune di Cairano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1975, il comune di Cairano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.942.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1. del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2509/M)

Autorizzazione al comune di Sestino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1975, il comune di Sestino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.692.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2510/M)

Autorizzazione al comune di Amalfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1975, il comune di Amalfi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.575.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2511/M)

Autorizzazione al comune di Caprese Michelangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1975, il comune di Caprese Michelangelo (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.717.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2512/M)

Autorizzazione al comune di Radicofani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1975, il comune di Radicofani (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.816.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2513/M)

Autorizzazione al comune di Gerre de' Caprioli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1975, il comune di Gerre de' Caprioli (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.337.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2514/M)

Autorizzazione al comune di Granze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1975, il comune di Granze (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.487.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2515/M)

Autorizzazione al comune di Val di Vizze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1975, il comune di Val di Vizze (Bolzano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.676.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2516/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

Corso dei cambi del 22 maggio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,75	623,75	623,85	623,75	—	623,70	623,70	623,75	623,75	623,75
Dollaro canadese	606,25	606,25	607,30	606,25	—	606,20	606,50	606,25	606,25	606,25
Franco svizzero	251,70	251,70	251,15	251,70	—	251,70	251,11	251,70	251,70	251,68
Corona danese	115,29	115,29	115,30	115,29	—	115,25	115,18	115,29	115,29	115,27
Corona norvegese	126,65	126,65	126,65	126,65	—	126,60	126,65	126,65	126,65	126,65
Corona svedese	159,69	159,69	159,60	159,69	—	159,65	159,70	159,69	159,69	159,68
Fiorino olandese	260,80	260,80	260,50	260,80	—	260,80	260,75	260,80	260,80	260,80
Franco belga	17,986	17,986	17,99	17,986	—	17,95	17,99	17,986	17,986	17,98
Franco francese	156,05	156,05	156 —	156,05	—	156,05	156,10	156,05	156,05	156 —
Lira sterlina	1447 —	1447 —	1448,50	1447 —	—	1447,10	1447,40	1447 —	1447 —	1447 —
Marco germanico	267,60	267,60	267,20	267,60	—	267,60	267,40	267,60	267,60	267,60
Scellino austriaco	37,76	37,76	37,75	37,76	—	37,75	37,68	37,76	37,76	37,75
Escudo portoghese	25,755	25,755	25,77	25,755	—	25,75	25,7725	25,755	25,755	25,75
Peseta spagnola	11,185	11,185	11,19	11,185	—	11,20	11,18	11,185	—	11,18
Yen giapponese	2,14	2,14	2,15	2,14	—	2,14	2,1389	2,14	—	2,14

Media dei titoli del 22 maggio 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,825
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,250
» 5 % (Ricostruzione)	99,150
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,950
» 5 % (Città di Trieste)	92,750
» 5 % (Beni esteri)	91,750
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,350
» 5,50 % » » 1968-83	82,325
» 5,50 % » » 1969-84	82,350
» 6 % » » 1970-85	83,550
» 6 % » » 1971-86	84,500
» 6 % » » 1972-87	83,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,350
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	97,800
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,650
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,425
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,225
» poliennali 7 % 1978	93,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 maggio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,725
Dollaro canadese	606,375
Franco svizzero	251,405
Corona danese	115,235
Corona norvegese	126,65
Corona svedese	159,695
Fiorino olandese	260,775
Franco belga	17,988
Franco francese	156,075
Lira sterlina	1447,20
Marco germanico	267,50
Scellino austriaco	37,72
Escudo portoghese	25,764
Peseta spagnola	11,182
Yen giapponese	2,139

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, indetti per l'anno 1975

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1974, con il quale è stata indetta, per l'anno 1975, una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

Ritenuto che occorre ora nominare la commissione esaminatrice;

Visti gli articoli 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e gli articoli 1, n. 9, e 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Vista la nota in data 3 febbraio 1975, con la quale il Consiglio nazionale forense ha designato gli avvocati, ai sensi del citato art. 1 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La commissione degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, indetti per l'anno 1975, è costituita come segue:

Presidente effettivo:

Zema dott. Alberto, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti:

Tridico dott. Gennaro Salvatore, magistrato di Cassazione;

Pandolfelli dott. Gennaro, magistrato di Cassazione;

Barillaro prof. Domenico, nato a Siderno il 12 aprile 1922, dell'Università degli studi di Modena;

Della Rocca avv. Fernando, nato a Roma il 16 gennaio 1908, dell'ordine di Roma;

Biamonti avv. Enrico, nato a Roma il 26 marzo 1914, dello ordine di Roma;

de Leone avv. Ugo, nato a Roma il 14 settembre 1915, dello ordine di Roma.

Presidente supplente:

Folino dott. Felice, magistrato di Cassazione.

Componenti:

Battaglini dott. Mario, magistrato di Cassazione;

Boschi dott. Marco, magistrato di Cassazione;

Talamanca prof. Mario, nato a Roma il 24 febbraio 1928, dell'Università degli studi di Roma;

Pontecorvo avv. Edoardo, nato a Roma il 31 marzo 1925, dell'ordine di Roma;

Viola avv. Guido, nato a Messina il 5 gennaio 1922, dell'ordine di Roma;

Cassola avv. Mario, nato a Roma il 4 marzo 1905, dell'ordine di Roma.

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati Perticone dott. Giacomo, Pedrolli dott. Marco, Bonadonna dott. Giovanni Maria, che lo dirigono, e dai funzionari di cancelleria Colesanti Flavio, Chessa Mario e Di Diodato Vincenzo, tutti addetti al Ministero di grazia e giustizia.

La spesa prevista per l'anno finanziario 1975 graverà per lire 2.000.000 (duemilioni) sul cap. 1094 e per lire 1.000.000 (unmilione) sul cap. 1020.

Roma, addì 13 marzo 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1975
Registro n. 11 Giustizia, foglio n. 318

(4236)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per la realizzazione di opere artistiche nel complesso universitario di via G. Campi, in Modena, dell'Università degli studi di Modena.

Bando di concorso

Art. 1.

L'Università degli studi di Modena, in applicazione della legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso per l'ideazione delle opere artistiche da inserire nel nuovo complesso universitario di via Giuseppe Campi, in Modena (allegato *A*).

Art. 2.

Al concorso possono partecipare, singolarmente o in gruppo, tutti gli artisti in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista o gruppo di artisti, dovrà presentare una sola soluzione.

Art. 4.

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione (allegato *C*), pure firmata, la quale dovrà contenere l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nel presente bando e nello schema della lettera di impegno (allegato *B*).

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per l'esecuzione delle opere viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificate nella citata lettera di impegno.

Art. 5.

La relazione e tutti quegli elaborati che l'artista riterrà opportuno allegare per illustrare esaurientemente la soluzione proposta (vedi allegato *A*), nonchè la dichiarazione impegnativa di cui al precedente n. 4, devono essere contenuti in un plico, recante l'indicazione del nome del concorrente o dei concorrenti e del concorso a cui il contenuto del plico si riferisce.

Art. 6.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura e rischio dei concorrenti, all'Università degli studi di Modena, ufficio tecnico, via Università n. 4, 41100 - Modena, entro 90 (novanta) giorni dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Gli elaborati consegnati o pervenuti all'indirizzo suddetto, oltre il termine indicato (vedi allegato *A*), non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori trenta giorni dalla data di scadenza del concorso. Decorsa detta scadenza, l'Università non risponderà degli elaborati.

Art. 7.

Gli elaborati verranno giudicati da una commissione che sarà formata secondo le disposizioni di cui alla legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237; il giudizio della commissione è insindacabile. Qualora nessuna delle soluzioni presentate sia ritenuta meritevole di approvazione, si procederà ad indire un nuovo concorso. Tutti gli elaborati dell'artista o gruppo di artisti vincente, rimarranno di proprietà dell'Università e dovranno intendersi compensati con l'affidamento della opera.

L'amministrazione prevede di assegnare n. 3 (tre) rimborsi spese di L. 200 000 (lire duecentomila) alle soluzioni ritenute meritevoli.

Art. 8.

Gli elaborati non prescelti dovranno essere ritirati entro giorni 30 (trenta) dalla data della lettera con la quale l'Università darà comunicazione ai concorrenti dell'esito del concorso. Trascorso tale termine l'Università non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 9.

All'artista o gruppo di artisti prescelto per l'esecuzione dell'opera, il compenso indicato (vedi allegato *A*), potrà essere corrisposto come segue:

a) fino ai 9/10 della somma, ad opera od opere eseguite e poste in loco;

b) la residua somma, dopo l'esito favorevole del collaudo.

E' data facoltà al consiglio di amministrazione dell'Università di concedere all'artista vincitore un acconto nei limiti del 10÷20% della spesa relativa. Un ulteriore acconto del 20% potrà essere concesso in corso d'opera, previo accertamento da parte della direzione lavori che l'opera consegnata è conforme agli elaborati di contratto.

Tutte le prestazioni di mano d'opera, le forniture di materiali e le opere provvisionali relative alla realizzazione e collocamento in opera dei vari manufatti artistici e ad essi inerenti, sono a carico dell'artista o gruppo di artisti.

L'Università resta sollevata da qualsiasi responsabilità inerente ad eventuali danni a persone o cose causati nel corso del trasporto in cantiere e della posa in opera dei manufatti vari.

Art. 10.

Il vincitore dovrà presentare, unitamente alla lettera di impegno, il certificato di cittadinanza italiana.

Il tempo utile di esecuzione dell'opera resta fissato in giorni 120 (centoventi giorni), consecutivi e continui, decorrenti dalla data dell'incarico e la penale per ogni giorno di ritardo viene fissata in L. 50.000 (lire cinquantamila).

Art. 11.

La partecipazione al concorso presuppone comunque l'accettazione da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Art. 12.

Il compenso previsto (vedi allegato *A*), è comprensivo di qualsiasi onere relativo alla realizzazione dell'opera, eccezion fatta per la sola imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 13.

Tutte le indicazioni e le prescrizioni particolari contenute negli allegati si intendono costituire parte integrante del presente bando.

Modena, addì 21 febbraio 1975

Il rettore dell'Università degli studi di Modena
GEMIGNANI

ALLEGATO *A*

Il concorso ha per oggetto la sistemazione a verde della zona compresa fra gli istituti di fisica, matematica, chimica e biologia, con inserito organicamente un «percorso» corredato da elementi plastici o grafici.

L'insieme dell'opera dovrà costituire elemento caratterizzante dell'intero complesso universitario, realizzandone il collegamento spaziale, cercando di salvare la sistemazione esistente che dovrà eventualmente essere valorizzata dalle opere artistiche e di contorno.

E' lasciata ampia libertà di soluzione sia formale che concettuale nella realizzazione del complesso.

Il vincitore sarà tenuto a provvedere in concreto all'esecuzione del lavoro, fornendo le opere e facendo eseguire a sue spese tutto quanto previsto per la realizzazione del progetto, come scavi, movimenti di terra, semine, forniture e piantagioni di alberi e cespugli, impianti idrici ed elettrici, oltre alle opere varie che potranno comprendere, opere murarie, plastiche, grafiche e musive, ecc.

Si precisa inoltre che almeno una parte delle piante poste a dimora, dovrà essere di «pronto effetto».

La somma disponibile per la creazione ed esecuzione delle opere, oggetto del presente concorso, è di L. 55.400.000 (diconsi lire cinquantacinquemilioniquattrocentomila).

Tale somma è comprensiva sia del compenso dovuto per l'esecuzione delle opere d'arte, sia di tutte le spese inerenti all'esecuzione e provvista dei materiali e mezzi d'opera, nonché di tutti gli eventuali oneri fiscali e di natura diversa inerenti agli stessi. Resta esclusa l'I.V.A.

Sull'importo globale previsto verrà trattenuto il 2% a favore dell'Ente nazionale assistenza belle arti, a norma dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717.

La scadenza del concorso è fissata improrogabilmente in giorni 90 (novanta giorni) dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Elaborati richiesti:

Relazione illustrativa dei particolari tecnici del progetto e delle modalità con cui l'artista intende realizzare l'opera. Tale relazione dovrà comprendere un elenco di ciò che farà parte dell'opera compiuta, dichiarando esplicitamente per ogni cosa ed oggetto, le sue caratteristiche qualitative e dimensionali.

Tutti quegli elaborati che l'artista riterra utili per illustrare esaurientemente la soluzione proposta.

Sugli elaborati e sull'involucro che li contiene, devono essere chiaramente indicati il nome dell'artista o del gruppo di artisti e la dicitura: «Bando di concorso per l'ideazione e l'esecuzione dell'opera artistica da inserire nel nuovo complesso universitario di via G. Campi, in Modena».

ALLEGATO *B*

OGGETTO: Lettera d'impegno. — Lavori di esecuzione di opera di arte destinata alla decorazione del complesso universitario di via G. Campi, in Modena.

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Modena.

Il sottoscritto . . . . . si obbliga con la presente lettera d'impegno ad eseguire e a fare eseguire (segue descrizione dell'opera e dei lavori inerenti) in conformità al progetto presentato e accettato dall'Ente, per il prezzo a corpo di lire 55.400.000, esclusa I.V.A.

Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare tutte le modalità contenute nel bando di concorso e quelle che durante il corso dei lavori gli verranno indicate dalla direzione lavori, alla osservanza delle disposizioni dei regolamenti e delle vigenti leggi per l'esecuzione dei lavori relativi alla fornitura in opera, in oggetto, nonché all'osservanza per quanto applicabili, di tutte le disposizioni contenute nel capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063).

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati, la esecuzione vera e propria dell'opera, i materiali, gli operai e le opere provvisionali occorrenti per la sua posa in opera e per la protezione dell'opera stessa fino alla consegna, l'immagazzinaggio, ogni trasporto e gli spostamenti in cantiere, le assicurazioni operai, nonché qualsiasi onere necessario per dare il lavoro completamente ultimato ed in perfetto stato di conservazione.

Il sottoscritto artista si impegna inoltre ad assistere di persona al trasporto in cantiere dei manufati ed alla loro posa in opera.

Il sottoscritto si impegna ad ultimare l'opèra nel termine di giorni 120 (giorni centoventi) dalla data della presente che tiene luogo di verbale di consegna ed accetta una penale di L. 50.000 (lire cinquantamila) per ogni giorno di ritardo.

Dichiara di accettare le seguenti modalità di pagamento:

i 9/10 della somma ad opera eseguita e collocata in loco;

1/10 della somma, a saldo, ad avvenuto collaudo da parte della sopraintendenza alle gallerie.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera d'impegno sono a carico esclusivo del sottoscritto artista.

addì, ...

L'artista

. . . .

ALLEGATO *C*

Schema di dichiarazione
(su carta bollata da L. 700)
da consegnare unitamente agli
elaborati richiesti nel concorso.

Il sottoscritto . . . . (nome, cognome, luogo e data di nascita) (*), presa visione delle norme relative al concorso concernente l'esecuzione ed il collocamento in opera di . . . . . . previsto nel bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 138 del 27 maggio 1975, dichiara di accettare tutte le condizioni ivi contemplate.

Il sottoscritto dichiara di accettare il compenso di lire cinquantacinquemilioniquattrocentomila (L. 55.400.000), escluso I.V.A. stabilito per l'esecuzione e collocamento in sito dell'opera, ritenendolo pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificate nella lettera d'impegno. A tal fine dichiara di aver preso visione, personalmente e tramite disegni, del luogo dove dovrà essere collocato il manufatto artistico e le opere complementari e di aver valutato l'entità dei lavori necessari per la definitiva esecuzione e posa in opera del medesimo.

Il sottoscritto dichiara di essere cittadino italiano e di risiedere in Italia e si impegna a fornire tempestivamente la relativa documentazione.

addì, ...

L'artista

. .

(*) La presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti gli esecutori della stessa opera.

(4149)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del concorso, per esami e per titoli, a sei posti di ispettore in prova fra laureati in matematica, scienze dell'informazione, scienze statistiche ed attuariali ed economia e commercio.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello statuto giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1974, n. 7669, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a sei posti di ispettore in prova fra laureati in matematica, scienze dell'informazione, scienze statistiche ed attuariali ed economia e commercio;

Delibera:

Art. 1.

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Rota dott. ing. Corrado, consigliere di amministrazione.

Membri:

Rindi dott. ing. Brunellesco, dirigente superiore;
Di Mario dott. ing Pietro Reno, dirigente superiore;
Giannessi prof. Franco, docente universitario;
Andronico prof. Alfio, docente universitario;
Dall'Aglio prof. Giorgio, docente universitario.

Segretario:

Provenzano dott. Antonio, ispettore provinciale.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo, per quanto concerne i funzionari dirigenti, l'applicazione dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e, per il restante personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, il disposto dell'art. 3 della legge 16 febbraio 1974, n. 57.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 600.000 sul cap. 213 per l'esercizio finanziario 1975.

Roma, addì 12 maggio 1975

Il direttore generale: MAYER

(4219)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso per l'ammissione alla Accademia di sanità militare interforze, anno accademico 1974-75, nucleo Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1974, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di centootto allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1974, registro n. 11 Difesa, foglio n. 382;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1974, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso suddetto, registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1974, registro n. 22 Difesa, foglio n. 161;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1974, con il quale il ten. col. medico in servizio permanente effettivo Privitelli Giuseppe è sostituito dal ten. col. medico in servizio permanente effettivo Di Martino Mario nell'incarico di membro della suddetta commissione esaminatrice del concorso in argomento, in corso di registrazione presso la Corte dei conti;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati ed i titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione al 1° anno dei corsi della Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. D'Alessandro Luciano . . . . . punti 28,00
2. Cerreta Pier Luigi . . . . » 22,50
3. Ferrara Teodosio Antonio . . . . » 22,00
4. Piarulli Pasquale . . . . » 20,50
5. Mazza Ernesto . . . . » 20,00
6. Iacobbe Giuseppe . . . . » 19,50
7. Scalese Giuseppe . . . . » 19,00
8. De Rosa Nicola (nato il 24 agosto 1955) . » 18,50
9. Pelagalli Marzio (nato il 30 giugno 1956) . » 18,50

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione al 2° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare inferforze per la nomia ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti

1. Cambiaggi Luigi . . . . punti 26,25
2. Cioffi Domenico . . . . » 24,50
3. Milanese Angelo . . . . » 24,25
4. Cortesi Fabio . . . . » 23,75
5. Morgera Luigi . . . . » 23,50

Art. 3.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione al 3° anno dei corsi della Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Magrini Domenico . . . . punti 28,42
2. Di Mauro Massimo . . . . » 25,52
3. Viaggi Franco . . . . » 23,47
4. Franco Alfredo . . . . » 22,57

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 gennaio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1975
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 13

(4150)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto, di pari numero, in data 11 marzo 1974, nonchè il successivo in data 2 settembre 1974, con i quali si è provveduto a bandire pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto, vacanti in provincia al 30 novembre 1973;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni comunicate dalla regione Veneto, dall'ordine dei medici e dai comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui in premessa, è così composta:

Presidente:

Pagnes avv. Matteo, direttore di servizio della regione Veneto.

Componenti:

Spanò dott. Michele, direttore di servizio della regione Veneto;

Sterrantino dott. Giovanni, medico provinciale di Rovigo;

Avogaro prof. Piero, primario medico degli OO.CC.RR.Ve.;

Visconti prof. Walter, primario chirurgo dell'ospedale « G. B. Giustinian » di Venezia;

Puppa dott. Mario, medico condotto di Venezia.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal direttore di servizio Giuseppe Campolieti, dell'ufficio medico provinciale di Venezia.

Le prove di esame avranno luogo in Venezia, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione ed affisso, per otto giorni consecutivi all'albo di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Venezia, addì 7 maggio 1975

Il medico provinciale: MAGRÌ

(4151)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti relativi al concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro alla data del 30 novembre 1973 bandito con decreto del medico provinciale n. 7629 del 27 dicembre 1973;

Vista la graduatoria dei concorrenti riconosciuti idonei in detto concorso formato dalla commissione giudicatrice con decreto del medico provinciale n. 1356 del 30 settembre 1974;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi per i sanitari addetti al servizio dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti riconosciuti idonei nel concorso di cui in epigrafe:

1. Uda Salvatore	punti	69,344
2. Arca Sebastiano	»	67,308
3. Goddi Giov. Antonio	»	65,694
4. Solinas Giovanni	punti	62,113
5. Pisanu Salvatore	»	61,370
6. Tidu Salvatore	»	61,325
7. Lostia Giov. Battista	»	61,145
8. Manca Giuseppe	»	60,748
9. Catte Pietro	»	56,050
10. Manurrita Luigi	»	53,610
11. Argiolas Mariano	»	52,980
12. Pili Giuseppe Antonio	»	52,912
13. Stocchino Angelo	»	52,145
14. Congiu Giovanni Giuseppe	»	50,576
15. Mariani Giovanni	»	50,105
16. Congiu Giannetto	»	50,046
17. Manchinu Gavino	»	50,018
18. Tocco Silvana	»	49,861
19. Orrù Pier Paolo	»	48,840
20. Ibba Angelo	»	48,420
21. Marcello Costantino	»	47,608
22. Usai Francesco	»	47,077
23. Mellino Albino Giovanni	»	47,045
24. Bentivegna Pasquale	»	45,148

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna, ed affisso per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Nuoro e dei comuni interessati.

Nuoro, addì 24 aprile 1975

Il medico provinciale: MOLTENI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio odierno decreto n. 1388 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Nuoro alla data del 30 novembre 1973, bandito con decreto del medico provinciale n. 7629 del 27 dicembre 1973;

Vista l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza fatta da ogni singolo candidato risultato idoneo;

Visto l'art 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti, risultati idonei al concorso in premessa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Uda Salvatore: Dorgali, prima condotta;
2) Arca Sebastiano: Nuoro, seconda condotta;
3) Solinas Giovanni: Oliena, prima condotta;
4) Pisanu Salvatore: Sindia;
5) Tidu Salvatore: Silanus;
6) Lostia Giov. Battista: Orotelli, seconda condotta;
7) Manca Giuseppe: Isili;
8) Manurrita Luigi: cons. Nuragus-Genoni;
9) Argiolas Mariano: Nurallao;
10) Pili Giuseppe Antonio: cons. Galtellì-Onifai;
11) Stocchino Angelo: Arzana;
12) Congiu Giov. Giuseppe: Desulo;
13) Mariani Giovanni: Orroli;
14) Congiu Giannetto: Escalaplano;
15) Manchinu Gavino: cons. Dualchi-Noragugume;
16) Tocco Silvana: Orani, seconda condotta;
17) Orrù Pier Paolo: Austis;
18) Ibba Angelo: Ortueri;
19) Marcello Costantino: Lodé;
20) Usai Francesco: Ollolai;
21) Mellino Albino Giovanni: Esterzili;
22) Bentivegna Pasquale: cons. Ilbono-Elini.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Nuoro e dei comuni interessati.

Nuoro, addì 24 aprile 1975

Il medico provinciale: MOLTENI

(3938)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1974, n. 13.
Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 5 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo zootecnico, in attesa della definizione del programma regionale, favorisce l'allevamento degli animali destinati alla riproduzione e finanzia programmi aziendali di trasformazione e sviluppo zootecnico, con particolare riguardo alle zone classificate montane ai sensi della legislazione vigente.

Le agevolazioni previste nella presente legge sono concesse con preferenza alle cooperative a larga base associativa, di cui i coltivatori diretti e mezzadri rappresentino la maggioranza dei soci e la maggioranza dei conferimenti, ai coltivatori diretti singoli e associati e ai mezzadri.

Art. 2.

Agli imprenditori agricoli, singoli e associati, il cui programma aziendale di sviluppo zootecnico sia stato approvato a norma del successivo art. 6:

è concesso un concorso della Regione sui prestiti e mutui contratti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, con gli istituti prescelti dai richiedenti tra quelli autorizzati al credito agrario sia di esercizio che di miglioramento, allo scopo di:

a) acquistare bestiame giovane di sesso femminile da riproduzione da destinare all'incremento della normale dotazione delle aziende esistenti o alla prima dotazione delle aziende, delle stalle sociali o dei centri di allevamento interaziendali di nuova costituzione. Il prestito è altresì concesso al mezzadro che, in occasione della trasformazione del contratto di mezzadria in affitto, acquisti la quota parte di bestiame giovane da riproduzione di proprietà del concedente;

b) adeguare strutture esistenti o costruire nuovi ricoveri per gli animali, comprese la sistemazione e la recinzione dei relativi spazi all'aperto;

c) costituire prati-pascoli, migliorare e attrezzare terreni pascolivi;

d) realizzare stalle sociali o centri di allevamento a carattere interaziendale, ivi compreso l'acquisto di terreno per una superficie e per il prezzo ritenuti congrui dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, ai fini di una più funzionale gestione dell'impresa cooperativa o associata;

e) adeguare o costruire depositi per gli alimenti e i foraggi;

f) realizzare altre opere di miglioramento, di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, strettamente connesse con il programma aziendale di sviluppo zootecnico;

g) migliorare e attrezzare i terreni pascolivi siti in zone classificate montane di proprietà dei comuni e di altri enti, ivi comprese le comunanze e università agrarie. Le provvidenze possono essere concesse direttamente ai comuni, agli altri enti e a quelli costituiti ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12.

E' data altresì preferenza nella concessione di prestiti agevolati per le operazioni previste dal fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia di cui all'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonché per le operazioni previste dal fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione di cui all'articolo 12 della stessa legge, allorché tali operazioni si riferiscano alla utilizzazione di macchine agricole connesse con il programma aziendale di sviluppo zootecnico.

Art. 3.

Per i prestiti destinati all'acquisto di bestiame, di cui al primo comma, lettera *a*), del precedente articolo, l'interesse da porre a carico dei beneficiari è stabilito nella misura del 2 per cento con durata dell'ammortamento in cinque anni oltre il periodo di preammortamento.

Ove trattasi di bovine di razza marchigiana, iscritte al libro genealogico, l'addebito ai beneficiari è limitato all'80 per cento della quota capitale, fermo restando l'interesse del 2 per cento sulla intera somma avuta in prestito.

La concessione del prestito per l'acquisto di bestiame di cui al primo comma, lettera *a*), del precedente articolo, è subordinata alla condizione che gli animali abbiano la certificazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.

I mutui per le opere di cui al primo comma, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), del precedente articolo, sono estinguibili in venti anni oltre il periodo di preammortamento. L'interesse a carico del beneficiario per il periodo di preammortamento è stabilito nella misura del 3 per cento.

La rata annua di ammortamento del mutuo a carico del beneficiario, comprensiva del rimborso del capitale, degli interessi e di tutti gli altri oneri, è stabilita nella misura del 6,50 per cento, ridotta al 5 per cento nelle zone montane e per i coltivatori associati. La rata annua di ammortamento è ridotta al 3,50 per cento per le stalle sociali realizzate e gestite da cooperative aventi i requisiti di cui all'art. 1, secondo comma.

Gli istituti di credito, divenuto esecutivo il contratto condizionato di mutuo, concedono una anticipazione fino al 40 per cento su richiesta dell'interessato. Ulteriori anticipazioni sono concesse su stati di avanzamento fino all'80 per cento della somma mutuata e il saldo a collaudo.

Il beneficiario ha la facoltà di estinguere anticipatamente i mutui attualizzando il concorso della Regione.

Art. 4.

E' assunto a carico della Regione l'onere pari alla differenza tra il costo effettivo delle operazioni di prestito e di mutuo di cui al precedente art. 3 e l'onere a carico del beneficiario, oltre alla quota capitale del 20 per cento non addebitata ai sensi del comma secondo del precedente art. 3.

Il costo effettivo delle operazioni è stabilito annualmente in relazione ai tassi fissati dallo Stato per le operazioni di credito agrario.

La quota di concorso della Regione è corrisposta direttamente agli istituti di credito in misura costante, allo scadere delle annualità di prestito o di mutuo.

La giunta è delegata a stabilire le modalità di liquidazione del concorso regionale ai predetti istituti.

Art. 5.

I prestiti e i mutui concessi ai sensi della presente legge possono essere assistiti, su richiesta motivata dell'istituto mutuante, dalla garanzia fidejussoria dell'ente di sviluppo nelle Marche, per la quota non coperta dalla garanzia del fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 6.

La domanda con il relativo programma aziendale di sviluppo zootecnico, da redigersi in duplice copia, va presentata all'ufficio agricolo di zona competente per territorio.

Copia della domanda e del relativo programma aziendale è trasmessa, dall'ufficio agricolo di zona, al comune ove ha sede l'azienda.

Il comune, entro venti giorni, ha la facoltà di far pervenire all'ufficio agricolo di zona le eventuali osservazioni del comitato di cui all'art. 10 della legge regionale n. 1 del 14 gennaio 1974.

Il programma deve:

contenere notizie sulle caratteristiche dell'azienda, sulla consistenza zootecnica, sulle produzioni foraggere, sui ricoveri per animali e su altre attrezzature esistenti;

indicare l'incidenza della produzione zootecnica su quella complessiva e il previsto incremento della consistenza numerica delle fattrici. In funzione di tale obiettivo, il programma deve altresì descrivere analiticamente gli investimenti che si

reputino necessari, i relativi costi e i dati riguardanti gli eventuali prestiti e i mutui che si richiedono ai sensi della presente legge, degli articoli 12 e 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e secondo le modalità stabilite dall'ultimo comma dell'art. 2.

L'ufficio agricolo di zona istruisce la pratica, accertando:

la rispondenza del programma aziendale all'indirizzo produttivo della zona o dei piani zonali;

la convenienza tecnico-economica e finanziaria delle singole operazioni proposte.

Accerta altresì che la produzione di alimenti foraggeri conseguibili nella azienda assicuri almeno il 60 per cento del fabbisogno dell'allevamento.

Sulla base di tale istruttoria, gli ispettorati provinciali dell'agricoltura approvano il programma aziendale di sviluppo zootecnico stabilendo il termine massimo della esecuzione delle singole operazioni e lo trasmettono all'istituto di credito agrario, il quale assume l'impegno al finanziamento dandone comunicazione ai suddetti uffici e all'interessato.

La giunta regionale approva contestualmente il finanziamento del programma aziendale e il limite di impegno complessivo a carico della Regione.

Agli adempimenti conseguenti, ivi compresi la concessione e liquidazione del concorso regionale e l'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle operazioni finanziate, provvedono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 7.

L'ente di sviluppo nelle Marche e gli uffici agricoli di zona sono tenuti a prestare, su richiesta e indicazione degli interessati, l'assistenza gratuita per la redazione dei programmi aziendali a favore degli imprenditori agricoli singoli o associati e delle cooperative che intendano usufruire dei benefici della presente legge.

Art. 8.

All'atto della domanda, il richiedente deve assumere l'impegno di non diminuire la prevista consistenza numerica degli animali da allevamento per la riproduzione per almeno dieci anni, nonchè l'impegno a non mutare la destinazione degli immobili realizzati con i mutui di cui alla presente legge per la durata dell'ammortamento e comunque per un periodo di almeno dieci anni dalla data di collaudo delle singole opere, salvo i casi di comprovata forza maggiore.

Art. 9.

In caso di vendita dei terreni, nei quali ricadono le opere realizzate con le agevolazioni di cui alla presente legge, prima del termine di anni dieci dal loro collaudo, si ha la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge, salvo che la vendita avvenga in attuazione delle direttive della comunità europea numeri 159 e 160 del 1972 e fatti salvi i casi previsti dalla legge n. 590/1965, e successive modificazioni e integrazioni.

Trascorso il periodo vincolativo di dieci anni o nei casi previsti dal comma precedente, il residuo mutuo di favore può essere trasferito all'acquirente che sia in possesso dei requisiti previsti per la concessione dei benefici di cui alla presente legge.

Art. 10.

Per favorire l'incremento numerico delle bovine a prevalente attitudine alla produzione di carne e al fine di integrare il reddito degli allevatori, è concesso, a favore degli imprenditori agricoli singoli e associati, un premio di L. 80.000 per ogni bovina allevata fino al primo parto avvenuto.

Per beneficiare del premio, l'imprenditore presenta all'ufficio agricolo di zona la domanda allegando il certificato di fecondazione con suindicato il numero di riconoscimento della bovina, la dichiarazione che la giovenca è dotata delle attitudini di cui al precedente comma e il certificato di avvenuto parto, rilasciati dal veterinario comunale.

Per favorire la selezione di riproduttori della razza bovina marchigiana è concesso un premio di L. 60.000 per ciascun torello iscritto al libro genealogico, allevato fino al dodicesimo mese dallo stesso allevatore e che abbia ottenuto l'iscrizione al registro genealogico tori con un punteggio non inferiore a 80 punti.

Per beneficiare del premio l'allevatore presenta la domanda all'ufficio agricolo di zona, corredata dei certificati di iscrizione al registro genealogico del giovane bestiame e dei tori.

Le domande devono essere corredate anche della relativa certificazione sanitaria prevista dalle norme vigenti in materia di risanamento degli allevamenti.

Alla concessione e contestuale liquidazione dei premi di cui ai commi precedenti provvedono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 11.

Sono ammesse alle agevolazioni creditizie previste per le operazioni di cui all'art. 2, primo comma, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), le opere di miglioramento connesse con lo sviluppo zootecnico, per le quali sono state presentate le domande ai sensi delle leggi 27 ottobre 1966, n. 910 e 25 luglio 1952, n. 991, e che, a seguito del parere favorevole espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'ispettorato ripartimentale delle foreste, siano state iniziate entro il 31 dicembre 1973.

Limitatamente al suddetto caso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono al completamento della pratica, in deroga alle procedure di cui all'art. 6, emettendo i conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici, previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 12.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere iniziative per favorire:

il miglioramento e l'incremento degli allevamenti da carne attraverso la fecondazione artificiale per la diffusione massale delle caratteristiche produttive dei bovini di razza marchigiana;

la sperimentazione e dimostrazione della validità e convenienza dei sistemi di allevamento e di alimentazione degli animali allo stato brado e semibrado nei vari ambienti attraverso anche l'organizzazione di aziende dimostrative;

lo studio e la sperimentazione di interventi idonei a ridurre il periodo di interparto delle fattrici con particolare riferimento a quelle di razza marchigiana;

la ricerca di riproduttori della razza bovina marchigiana idonei a incroci di miglioramento di razze indigene di Paesi esteri;

la conoscenza e la diffusione della razza bovina marchigiana anche al di fuori della attuale area in cui è presente;

l'organizzazione di rassegne, manifestazioni e iniziative ritenute idonee al miglioramento e allo sviluppo del patrimonio zootecnico.

Art. 13.

Per la concessione del concorso regionale sui prestiti di cui al primo comma, lettera *a*), dell'art. 2, è autorizzato il limite di impegno quinquennale di L. 50 milioni per l'esercizio finanziario 1973 e di L. 400 milioni per l'esercizio 1974.

Le annualità relative da iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono così determinate:

L. 500 milioni per l'anno 1974, comprensive della prima e seconda annualità del primo limite di impegno e della prima annualità del secondo limite;

L. 450 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1977;

L. 400 milioni per l'anno 1978.

Per la concessione del concorso regionale sui mutui di cui al primo comma, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), dell'art. 2, è autorizzato un limite di impegno ventennale di L. 200 milioni per l'esercizio finanziario 1973, e di L. 800 milioni per l'esercizio 1974.

Le annualità relative da iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono così determinate:

L. 1.200 milioni per l'anno finanziario 1974, comprensive della prima e seconda annualità del primo limite di impegno e della prima annualità del secondo limite;

L. 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1992;

L. 800 milioni per l'esercizio 1993.

Per la concessione del premio in conto capitale di cui all'art. 10 è autorizzata la spesa di L. 1.600 milioni per l'esercizio finanziario 1974.

Per gli interventi previsti dall'art. 12 è autorizzata la spesa di L. 50 milioni per l'anno finanziario 1974 e per ciascuno degli anni successivi.

Art. 14.

Per far fronte agli oneri di cui all'art. 13 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1974 sono istituiti i seguenti capitoli:

a) 2101202 « Concorso sui prestiti per bestiame (art. 2, primo comma, lettera *a*), della legge regionale sui prestiti e mutui per lo sviluppo zootecnico » con la dotazione di lire 500.000.000 comprensiva della prima e seconda annualità del limite di impegno afferente all'anno 1973 e della prima annualità del limite di impegno afferente all'anno 1974;

b) 2101203 « Concorso sui mutui di cui alle operazioni previste dall'art. 2, primo comma, lettera *b*), e seguenti della legge regionale sui prestiti e mutui per lo sviluppo zootecnico » avente la dotazione di lire 1.200 milioni comprensiva della prima e seconda annualità del limite di impegno afferente all'anno 1973 e della prima annualità del limite di impegno afferente all'anno 1974;

c) 2101204 « Concessione in conto capitale di premi per lo sviluppo zootecnico » di cui all'art. 10 con uno stanziamento di L. 1.600 milioni;

d) 2101205 « Spese per gli interventi di cui all'art. 12 » con uno stanziamento di L. 50 milioni.

All'onere complessivo di L. 3.350.000.000 si fa fronte: per L. 250.000.000 mediante riduzione per pari importo del cap. 27101 del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1973, legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per le restanti L. 3.100.000.000 mediante riduzione del cap. 2147001 del bilancio di previsione dell'anno 1974 « Finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso ».

Art. 15.

Al termine di ogni esercizio finanziario saranno pubblicati, a cura della giunta regionale, gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, distinti per comune.

Art. 16.

In allegato al bilancio della Regione, la giunta regionale presenta annualmente la relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 1° giugno 1974

TIBERI

(4042)

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1974, n. 14.

Contrazione di un mutuo passivo di lire 2.100 milioni per la concessione di contributi in capitale agli enti locali per la realizzazione di opere stradali ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181, art. 4.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 12 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione agli enti locali di contributi in capitale nella spesa necessaria per la realizzazione di opere stradali, ai sensi dell'art. 4 della legge 21 aprile 1962, n. 181, è autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di L. 2.100 milioni.

Art. 2.

Per il finanziamento della spesa di cui all'articolo precedente, è autorizzata l'assunzione di un mutuo passivo di pari importo, alle migliori condizioni del mercato finanziario da estinguersi nel periodo massimo di anni 10 a rate costanti semestrali posticipate, e da contrarsi, a trattativa privata, con gli istituti di credito affidatari del servizio di tesoreria regionale, o con uno degli istituti di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, e successive modificazioni.

Art. 3.

Nello stato di previsione delle entrate per l'anno finanziario 1974, titolo quinto, categoria prima, è istituito il cap. 51002 con la denominazione « Ricavo di mutui passivi contratti per la realizzazione di opere stradali » e con la votazione di lire 2.100.000.000.

Gli oneri relativi alla concessione dei contributi di cui al precedente art. 1 fanno carico al cap. 2042104 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 che viene dotato dello stanziamento di L. 2.100.000.000.

L'assunzione degli impegni a carico del cap. 2042104 è subordinata alla contrazione del mutuo di cui al precedente art. 2.

Le somme non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 1974 possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 4.

Gli oneri relativi alla concessione dei contributi di cui al precedente art. 2 sono calcolati in L. 167.500.000 per l'anno 1974, in L. 339.400.000 per gli anni dal 1975 al 1983 e in L. 165.000.000 per l'anno 1984; alla spesa relativa all'anno 1974 concernente L. 100.000.000 per il pagamento degli interessi e delle spese accessorie, e L. 67.500.000 per il rimborso della quota capitale, si provvede, rispettivamente, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974:

a) titolo primo, rubrica quattordicesima, cap. 1141002 con la denominazione « Interessi passivi sui mutui contratti per la realizzazione di opere stradali » e con la dotazione di L. 100.000.000;

b) titolo terzo, rubrica seconda, cap. 302000 e con la denominazione « Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento delle spese per la realizzazione di opere stradali » con la dotazione di L. 67.500.000.

Gli stanziamenti del cap. 1147001 « Fondo occorrente per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso », spese correnti, e del cap. 3010001 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti in corso », spese per il rimborso di prestiti, del bilancio 1974 sono ridotti, rispettivamente di L. 100.000.000 e di L. 67.500.000.

Le annualità da iscriversi nei bilanci di previsione per gli anni successivi sono determinate in L. 339.400.000 per gli anni 1975 al 1983 e in L. 165.000.000 per l'anno 1984: agli oneri predetti si farà fronte con la quota del fondo di cui all'art. 9 della legge 6 maggio 1970, n. 281.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 8 luglio 1974

TIBERI

(4043)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751380)